TUTELA DEGLI INVESTIMENTI ■ In una circolare l'Associazione bancaria italiana esamina le disposizioni approvate il 23 dicembre

Riforma del risparmio in due tempi

Alcune modifiche sono applicabili a partire dal 12 gennaio mentre per altri interventi si dovranno aspettare i provvedimenti attuativi

Iniziamo la pubblicazione della circolare Abi n. 52 del 3 gennaio 2006 in materia di «Riforma del diritto societario (pos. 282) - legge 262/2005: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari».

Nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 208 del 28 dicembre 2005 è stata pubblicata la legge 262 del 28 dicembre 2005 recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (il testo è pubblicato anche sul sito www.parlamento.it).

La legge — che consta di 44 articoli — interviene significativamente su molteplici profili di interesse per le imprese bancarie, viste sia nel ruolo di imprese costituite in veste societaria, sia in quello di emittenti, sia in quello di intermediari, sia, infine, in quello di soggetti vigilati.

Il provvedimento, decorso l'ordinario periodo di *vacatio legis*, entrerà in vigore il 12 gennaio 2006. Si segnala peraltro che molte disposizioni in esso contenute richiedono, per la loro operatività, l'emanazione di ulteriori atti normativi (primari o secondari) e, dunque, non saranno immediatamente applicabili (di ciò è dato conto nel prosieguo). In alcune ipotesi, poi, sono previsti appositi meccanismi di differimento dell'entrata in vigore della normativa, come nel caso della previsione relativa all'iscrizione all'albo speciale delle società di revisione e nel caso della disciplina dei rapporti con società estere aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, le quali si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007. Infine, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge in esame, è previsto l'obbligo di adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da essa introdotte entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge medesima.

Rinviando ad apposita circolare l'esame puntuale della disciplina, si ritiene opportuno nella presente lettera dare contezza non solo delle principali novità contenute nel provvedimento, ma, soprattutto, evidenziare la tempistica relativa alla entrata in vigore delle diverse disposizioni, indicando per ciascuna di esse se sia immediata (e, dunque, a partire dal 12 gennaio p.v.) ovvero differita, in ragione della ulteriore attività di legislazione (primaria o secondaria) richiesta dalla legge *de qua*.

Titolo I - Modifiche alla disciplina della società per azioni

Capo I - Organi di amministrazione e di controllo: articoli 1-3

Le disposizioni del Capo in esame si applicano — salvo contraria indicazione che verrà data nel commento — alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea (società con azioni quotate).

Quanto all'entrata in vigore delle norme in tema di società quotate, si osserva che, ai sensi dell'articolo 42 (rubricato per l'appunto «Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge»), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge «le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto» alle disposizioni introdotte agli articoli in parola. Pertanto, il recepimento negli statuti delle disposizioni legislative, per le società già iscritte nel registro delle imprese alla data del 12 gennaio 2006, dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2007, mentre, nonostante il silenzio della legge, si ritiene possibile concludere che, per le società costituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 262/2005, le previsioni di cui alla legge in commento da inserirsi in statuto siano immediatamente operative.

Si inserisce in tale contesto l'articolo 147-ter, introdotto dall'articolo 1 della legge 262/2005, ove si dispone, per un verso (al comma 1) che «lo statuto deve prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati» e, per altro verso, (comma 3), che almeno uno dei membri del consiglio sia eletto sulla base di una lista di minoranza: entrambe le disposizioni, quindi, contemplano un periodo massimo di un anno per la loro operatività.

Di immediata applicazione invece sembrerebbe, dal tenore letterale, la norma (comma 2) in base alla quale, per l'elezione alle cariche sociali, le votazioni devono svolgersi sempre con scrutinio segreto, norma che, a rigori, non necessita di una previsione in statuto. Tuttavia, appare singolare che tale disposizione abbia un effetto immediato pur essendo intrinsecamente collegata alle norme sul consigliere di minoranza e sul voto di lista, la cui operatività è, come detto, differibile sino al 12 gennaio 2007. Si ritiene, quindi corretto concludere per l'«attrazione» di tale previsione nel novero di quelle per cui è obbligatorio l'adeguamento statutario entro il 12 gennaio 2007.

A parte ciò, è appena il caso di osservare come il principio del voto segreto sia di difficile applicazione, ove si consideri il contrasto dello stesso con la previsione (si veda articolo 2375 del Codice civile, applicabile a tutte le Spa quotate o meno) secondo la quale la verbalizzazione dei lavori dell'assemblea deve «consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti». È evidente che lo scrutinio segreto sulle nomine delle cariche sociali impedisce l'individuazione dei soci astenuti, pur ammettendo che, per l'oggetto della delibera, non possano tecnicamente esserci soci dissenzienti. Sul punto è dunque necessario un chiarimento legislativo.

Si segnala che — nelle prime reazioni di commento alla legge sul risparmio — è stato, altresì, osservato che la modalità dello scrutinio segreto vanificherebbe uno degli obiettivi del voto di lista impedendo di conoscere (soprattutto nei casi in cui ci si trovi in presenza di maggioranze inferiori al 51%) quale gruppo di azionisti, e quindi quale lista, rappresenti l'amministratore eletto.

Sempre sotto il profilo dell'entrata in vigore, merita menzione il comma 4 del nuovo articolo 147-ter del Tuf (in base al quale, ove il consiglio sia composto da oltre sette membri, lo statuto deve prevedere che almeno uno di essi possieda i requisiti di indipendenza ex articolo 148, comma 3, Tuf), la cui entrata in vigore è collegata alla modifica statutaria. Lo stesso comma, inoltre, dispone che, ove lo statuto lo preveda (e dunque non obbligatoriamente), possono prefigurarsi in capo ai consiglieri ulteriori requisiti soggettivi, tratti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Con l'articolo 147-quater del Tuf viene prevista la figura dell'amministratore dipendente nell'ambito del modello dualistico: ancorché non vi sia alcun rinvio allo statuto, si ritiene che in questo caso debba valere, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, lo stesso meccanismo previsto per il modello cosiddetto «tradizionale», nel senso che l'amministratore indipendente deve essere previsto in apposita clausola statutaria, da approvarsi entro il 12 gennaio 2007. Anche in questo caso si osserva come possa essere utile un intervento chiarificatore a livello legislativo.

L'articolo 147-quinquies del Tuf estende, a pena di decadenza dalla carica, ai vertici delle società quotate i requisiti di onorabilità che il ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Economia, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, stabilirà per i componenti degli organi di controllo ai sensi del novellato articolo 148, comma 4 del Tuf.

Per rendere applicabile l'articolo 2 della legge in esame occorre, comunque, attendere apposito regolamento, con il quale la Consob stabilisca:

a) le modalità per l'elezione del sindaco di minoranza (articolo 148, comma 2 del Tuf);

b) le modalità per la nomina del presidente sindacale (articolo 148, comma 2-bis del Tuf);

c) il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo (articolo 148-bis del Tuf).

Il medesimo regolamento deve ovviamente stabilire quanto indicato anche in relazione ai modelli alternativi di amministrazione.

Occorre altresì attendere, come anticipato in sede di commento al novellato articolo 147-quinquies del Tuf, il regolamento del ministro della Giustizia per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri dell'organo di controllo nei diversi sistemi di amministrazione.

Di immediata applicazione sono le disposizioni del Tuf, modificate dalle lettere c)-f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge in esame, relative al funzionamento degli organi di controllo. Fra queste, si segnalano:

a) la novella all'articolo 149 del Tuf, dove, fra i doveri del collegio sindacale (e degli organi di controllo in genere) è inserito quello di vigilare sulle modalità di attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento, i quali quindi non solo vengono riconosciuti come momento integrante della *best practice*, ma la cui osservanza diviene altresì oggetto di specifico controllo;

b) la novella all'articolo 151 del Tuf, dove, fra i poteri del collegio sindacale, si precisa che quello di chiedere la collaborazione agli altri organi della società e agli organi delle controllate è esercitabile individualmente, mentre la convocazione dell'assemblea dei soci deve essere effettuata da almeno due sindaci. La disposizione è ripetuta per gli altri modelli di amministrazione.

Del pari di immediata applicazione sono le modifiche al Codice civile (contenute nella lettera g, del comma 2 dell'articolo 2 della legge in commento), fra le quali si segnala quella che impone ai sindaci (articolo 2400, ultimo comma del Codice civile) e ai consiglieri (articolo 2409-septiesdecies del Codice civile) — nonché ai corrispondenti soggetti negli altri modelli di amministrazione — di rendere noti all'assemblea, prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Tra le disposizioni di rilievo immediatamente applicabili si segnala, altresì, l'articolo 3, di disciplina dell'azione di responsabilità degli amministratori, riferita a ogni Spa, non necessariamente quotata o diffusa ex articolo 116 del Tuf.

L'articolo modifica l'articolo 2393 del Codice civile, prevedendo che l'azione in parola possa anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e l'articolo 2393-bis del Codice civile, prevedendo che il quorum necessario per deliberare l'azione sociale di responsabilità per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non è più di un ventesimo, ma di un quarantesimo del capitale sociale.

Capo II - Altre disposizioni a tutela delle minoranze: articoli 4-5

Con riguardo alle altre norme poste a tutela delle minoranze, si segnala, anzitutto, l'articolo 4 («Delega di voto») la cui operatività è differita alla emanazione di un regolamento con cui la Consob fisserà, avendo riguardo alle società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso, le percentuali di capitale che il committente dovrà possedere per promuovere la sollecitazione di deleghe di voto, percentuali che saranno inferiori all'1 per cento del capitale sociale stabilito in via generale dal Tuf.

L'articolo 5 («Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea») contiene il novellato articolo 126-bis del Tuf, che consente ai soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno, indicando agli amministratori le ulteriori materie da trattare, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione. La disposizione è immediatamente applicabile.

Capo III - Disciplina delle società estere: articoli 6-7

L'articolo 6 aggiunge alla parte IV, titolo III, capo II, Tuf una Sezione dedicata ai «Rapporti con le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria».

Nucleo centrale per l'operatività della disciplina — che fissa anche precise responsabilità civili, penali e amministrative in capo ai dirigenti delle società italiane controllanti, controllate e collegate a società aventi sede in Paesi «non trasparenti» — è l'individuazione di detti Stati (articolo 165-ter, comma 4, Tuf), rimessa a uno o più decreti del ministro della Giustizia di concerto non il ministro dell'Economia, per la cui emanazione non sono fissati termini.

Anche la Consob, con proprio regolamento, dovrà dettare norme di attuazione (si veda articolo 165-ter, comma 6 e 167-septies, comma 2 introdotti dall'articolo 6 della legge in esame).

Quanto all'applicabilità della disciplina in argomento, si segnala che l'articolo 42, comma 3 della legge 262/2005, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del Tuf, entreranno in vigore a far data dall'esercizio successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge, vale a dire dall'esercizio 2007.

La norma dell'articolo 7 della stessa legge — ancorché in assenza di un effettivo nesso con la disciplina delle società estere di cui al capo in esame — apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 153/1999, concernente la disciplina delle fondazioni.

Dal 1º gennaio 2006 la norma fa divieto alle fondazioni bancarie di esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società conferitarie per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. La norma è di immediata applicazione (dal 1º gennaio 2006).

Titolo II - Disposizioni in materia di conflitti di interessi e disciplina delle attività finanziarie

Capo I - Disposizioni in materia di conflitti di interessi: articoli 8-10

L'articolo 8 della legge in esame detta la nuova disciplina della concessione di credito a favore di azionisti e delle obbligazioni degli esponenti bancari.

La norma è divisa in due parti: una prima parte modifica l'articolo 53, Tub e necessita di una regolamentazione della Banca d'Italia, da emanarsi in conformità delle deliberazioni Cicr.

La seconda parte modifica l'articolo 136, Tub ed è immediatamente applicabile. Si dispone che le condizioni dettate dall'articolo 136, Tub vadano rispettate anche nel caso di obbligazioni intercorrenti con società controllate da chi amministra, dirige o controlla la banca o il gruppo bancario, presso cui gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da questi controllate o che controllano o che sono collegate. La disposizione in esame è sanzionata penalmente, ai sensi dell'articolo 136, ultimo comma, Tub.

L'articolo 9 detta la disciplina dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di organismi di investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale.

La norma si sostanzia in una delega al Governo per disciplinare la materia, con riferimento sia ad aspetti già previsti dalla normativa vigente (limiti di investimento) sia ad aspetti innovativi (limiti all'utilizzo dei negoziatori di gruppo), da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 12 luglio 2006). Non vi sono disposizioni immediatamente applicabili.

L'articolo 10 è relativo al conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento. La norma rinvia a un provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con il quale saranno disciplinati i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome. Non sono indicati i termini per l'emanazione del provvedimento.

Capo II - Disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari: articoli 11-12

Il capo in esame si occupa di dettare una serie di norme volte ad aumentare il livello di trasparenza nella vendita al pubblico di prodotti finanziari e, parallelamente, di enucleare i principi e criteri per il recepimento della direttiva in materia di prospetti. Ad un primo esame della disciplina, si rileva un non perfetto coordinamento tra le disposizioni introdotte dalla legge 262/2005 e quelle già vigenti, circostanza che non consente di indicare con certezza, allo stato, l'esatta portata della novella normativa. Nel fare riserva di tornare sul punto con una apposita comunicazione agli associati, si ritiene comunque di precisare quanto segue.

L'articolo 11, concernente la circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e connessi obblighi informativi, apporta innanzitutto una serie di modifiche all'articolo 2412 del Codice civile. Viene, difatti, abrogato l'ultimo comma, introdotto dal Dlgs 310/2004, che disciplinava la negoziazione in Italia di obbligazioni emesse all'estero da società italiane, o da loro controllate o controllanti.

Si segnala, poi, l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 2412 del Codice civile, secondo il quale, per il computo del limite all'emissione di obbligazioni, si deve tener conto anche degli «importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere». La norma è immediatamente applicabile.

La disciplina recata dall'abrogato ultimo comma dell'articolo 2412 del Codice civile viene sostituita dal nuovo articolo 100-bis del Tuf, ai sensi del quale, in caso di negoziazione retail di prodotti finanziari inizialmente collocati presso investitori professionali, questi ultimi rispondono della solvenza dell'emittente per un anno dall'emissione, a meno che non consegnino un «documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob» agli acquirenti diversi da investitori professionali, anche nel caso in cui la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla disposizione in esame.

Perplessità degli istituti di credito sull'obbligatorietà del voto segreto

Anche l'Abi mostra un atteggiamento critico verso la previsione, contenuta nella legge sul risparmio, dell'obbligatorietà del voto segreto nell'elezione delle cariche sociali.

Da un lato, si dubita dell'immediata operatività della norma: dal tenore letterale della nuova legge, infatti, pare desumersi che, mentre per praticare il voto per lista e per l'elezione di un amministratore di minoranza occorra un previo adeguamento statutario (per il che ci sarà tempo fino al 12 gennaio 2007), l'obbligatorietà del voto segreto non dipenderebbe invece da alcun adeguamento statutario, potendosi cioè ritenere questa prescrizione applicabile fin dal 12 gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge. Per l'Abi tuttavia «appare singolare» che la prescrizione del voto segreto abbia, solo essa, un effetto immediato quando invece si tratta di una norma «intrinsecamente collegata» alle nuove previsioni sul voto di lista e sull'amministratore di minoranza.

Regola in contrasto con i limiti imposti dal Codice civile

Ma è sul merito della previsione dell'obbligatorietà del voto segreto che l'Abi affonda la lama. In particolare l'Abi sostiene che il voto segreto:

— sarebbe in contrasto con la previsione codicistica in base alla quale nel verbale dell'assemblea devono essere analiticamente menzionati i favorevoli, i contrari e gli astenuti (articolo 2375 del codice civile);

— vanificherebbe lo scopo del voto di lista, che è quello di riferire a un dato gruppo di soci gli amministratori che vengono eletti.

Questi rilievi appaiono tuttavia di non eccessivo impatto, di fronte all'intento del legislatore di favorire la libertà e la spontaneità del voto (si pensi ad esempio al caso di una assemblea ove viga il principio "una testa un voto", nella quale non è impossibile ipotizzare una certa "vigilanza" sugli eventi da parte di qualche organizzazione di categoria).

Innanzitutto, che una legge abroghi, in tutto o in parte, una legge precedente, è un'evenienza di cui non resta che prendere atto, ove il legislatore muti opinione su una data questione, precedentemente regolata in modo diverso. Inoltre, occorre rilevare che, nelle elezioni alle cariche sociali mediante voto di lista, il caso del dissenso non si presenta (e quindi di rilevare il voto contrario non c'è necessità).

Quanto infine al voto di astensione, c'è da rispondere al quesito se vi sia in effetti un reale interesse a identificarlo: la rilevazione analitica del voto è sempre stata "giustificata" in base al concetto che solo al socio assente, dissenziente o astenuto spetta il diritto di recesso (evenienza che con l'elezione delle cariche sociali non ha però nulla a che fare) o l'impugnazione della delibera.

Ma se si scarta il caso del conflitto d'interessi (che in un'assemblea di nomine pare non potersi presentare) resta poi "solo" il caso del voto (che sia beninteso determinante per l'adozione della delibera) espresso da un soggetto in situazioni di sospensione dal diritto di voto, con delega irregolare oppure colpito da difetti di capacità o volontà: tutte evenienze che possono peraltro essere verificate con un più attento controllo preventivo e che comunque, evidentemente, il legislatore ha ritenuto di minor momento rispetto all'obiettivo di rendere il voto il meno controllabile possibile.

Emerge il pericolo di rendere inutile la creazione di liste

Abi auspica, anche se non nella circolare, che vengano tempestivamente emanati dalle autorità competenti i decreti e i regolamenti attuativi per quelle norme della nuova legge che non sono immediatamente applicabili

ANGELO BUSANI

Più trasparente il tasso globale medio

Quanto alla decorrenza della disciplina di cui all'articolo 100-bis, Tuf, si osserva che essa prevede una alternativa di comportamenti per l'intermediario — prestazione della garanzia di solvenza, ovvero consegna di un documento informativo «contenente le informazioni stabilite dalla Consob» — alternativa che, tuttavia, sembra presupporre l'emanazione di un provvedimento con cui la Consob individui le informazioni che il documento in esame deve contenere.

Sino a che tale provvedimento non sarà emanato, dunque, l'operazione descritta sembra generare in capo agli intermediari che la pongono in essere la responsabilità della solvenza dell'emittente per un anno dall'emissione, senza la *facultas solutionis* di consegnare il documento informativo, mancandone la regolamentazione. È dunque evidente l'auspicio che la Consob provveda il più tempestivamente possibile a chiarire tale profilo della regolamentazione.

Inoltre, con decorrenza immediata, viene disposta l'applicabilità dell'articolo 30, Tuf («Offerta fuori sede») anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione, «fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo».

Viene abrogata, con effetto immediato, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100, Tuf, che prevedeva l'inapplicabilità delle disposizioni relative alla sollecitazione all'investimento ai prodotti finanziari emessi da banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

Alla luce di tale immediata abrogazione, suscettibile di comportare, per le banche, problematiche operative di rilievo, si auspica che la Consob intervenga con la massima tempestività, onde evitare ripercussioni negative sul fronte del business.

In connessione con la modifica appena illustrata — e quindi anch'essi immediatamente applicabili — sono sia la novella all'articolo 118, comma 2, Tuf, sia il nuovo articolo 25-bis, Tuf, che reca la disciplina per la sottoscrizione e il collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, sulla falsariga di quella già dettata dal Testo unico della finanza.

L'articolo 12 contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della «direttiva prospetti» (n. 2003/71/Ce del 4 novembre 2003), delega da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 262/2005. Tra i criteri di recepimento si segnala, alla lettera f) n. 2), quello in base al quale il Governo dovrà dettare le «condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo».

Capo III - Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria: articoli 13-17

Le disposizioni contenute in questo capo, come il titolo del medesimo indica, non presentano un contenuto omogeneo e consistono in una serie di modifiche al Tub e al Tuf per le quali si preciserà se l'applicabilità è immediata ovvero differita.

L'articolo 13 («Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari») della legge in commento integra l'articolo 116, Tub, stabilendo che le banche e gli intermediari finanziari pubblicizzino in ciascun locale aperto al pubblico, per le operazioni di finanziamento (comunque denominate), oltre il tasso di interesse e ogni altra condizione economica, anche il «tasso effettivo globale medio» computato secondo le modalità stabilite dall'articolo 122, Tub. Tale norma perciò si pone sulla stessa linea di quanto già previsto nelle Istruzioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari che, con specifico riferimento al tema della pubblicità delle operazioni e dei servizi, prescrive l'indicazione dell'Isc (Indicatore sintetico di costo) nel foglio informativo della relativa operazione di finanziamento (confronta punto 3.1. - condizioni economiche dell'operazione o del servizio - della Sezione II delle predette Istruzioni). L'articolo in commento ha effetto immediato.

L'articolo 14 della legge in parola apporta una nutrita serie di modifiche al Testo unico della finanza:

a) è integrato l'articolo 21, Tuf, prescrivendo che i soggetti abilitati classifichino il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento. Tale classificazione avverrà sulla base di criteri generali minimi, la cui fissazione è rimessa a un regolamento della Consob, per il quale non sono previsti termini di emanazione, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. La norma, dunque, si segnala per avere una applicabilità differita;

b) si modifica l'articolo 31, Tuf, con la previsione di un albo unico dei promotori finanziari e di un organismo, che provvede alla sua tenuta, costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. La applicazione di questa disposizione è legata alla emanazione di apposito regolamento da parte della Consob. Il regime transitorio fino alla creazione del predetto albo unico è fissato all'articolo 42, comma 2, della legge in esame;

c) viene modificato l'articolo 62, Tuf, in base al quale, qualora le azioni della società di gestione del mercato siano quotate in un mercato regolamentato, il relativo regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima, anziché dall'assemblea ordinaria, secondo quanto disposto dalla previdente formulazione. Questa norma è di immediata applicazione;

d) le modifiche all'articolo 64, Tuf introducono una serie di disposizioni che incrementano i poteri della Consob in tema di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle quotazioni e che attribuiscono alla Commissione il potere di disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito. Si tratta di disposizioni immediatamente applicabili;

e) è introdotto il comma 5-bis all'articolo 94, Tuf, ai sensi del quale la Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, Tuf e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato. La norma riceverà applicazione alla luce della emanazione del richiamato provvedimento di normativa secondaria;

f) di immediata applicazione sono le modifiche arrecate all'articolo 114, Tuf. Ai sensi della novellata disposizione in tema di «Comunicazioni al pubblico» si consente, anzitutto, alla Consob di richiedere, anche in via generale, ai soggetti indicati nel comma 1 del medesimo articolo (emittenti quotati e soggetti che li controllano), ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi di legge o che partecipano a un patto di sindacato debitamente pubblicizzato, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

Ulteriormente, il novellato articolo 114, Tuf, dispone che i soggetti i quali producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata la richiesta, ovvero gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce;

g) di immediata applicazione è la modifica all'articolo 115, Tuf, la quale amplia il novero dei soggetti dai quali la Consob può assumere notizie nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico;

1-CONTINUA

RAI SAT GAMBERO ROSSO CHANNEL
SAPORE DI SALE.
Storie, meraviglie e tradizioni: il piatto salato raccontato da Corrado Tedeschi e Roberta Garzia con tanti ospiti in studio.
SIT COOK: IL PIATTO SALATO
DOMANI ALLE 22.30 – CANALE 410
410
SOLO SU SKY